



**COMUNE DI CASSANO MAGNAGO**  
**(Provincia di VARESE)**

**Regolamento per la disciplina della**  
**Tariffa sui Rifiuti (TARI-TRIBUTO)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.05.2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2024

## Sommario

<a href="#">Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 1bis - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI .....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO .....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Art. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Art. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Art. 11 – COSTO DI GESTIONE .....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 14 - LIVELLO MINIMO DI CONFERIMENTO/RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Art. 15 - PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Art. 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Art. 21 - TARIFFA GIORNALIERA .....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Art. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI PEREQUATIVE .....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Art. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">Art. 27 - RIDUZIONE PER IL RECUPERO IN MODO AUTONOMO DEI RIFIUTI.....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">Art. 27bis - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....</a>	<a href="#">20</a>
<a href="#">Art. 27ter - AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 I.147/13) .....</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">Art. 28 – AGEVOLAZIONI.....</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">Art. 29 - APPLICABILITÀ E CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Art. 30 - AMBITO DI APPLICAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI .....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Art. 31 – TARIFFA SERVIZI AGGIUNTIVI .....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Art. 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Art. 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .....</a>	<a href="#">23</a>
<a href="#">Art. 34 – CONTROLLI.....</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Art. 35 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI .....</a>	<a href="#">26</a>
<a href="#">Art. 36 – RISCOSSIONE.....</a>	<a href="#">26</a>

<u>Art. 37 - RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI - RIMBORSI.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 38 – INTERESSI .....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 39 - SANZIONI E INTERESSI.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 40 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI .....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</u>	<u>30</u>
<u>Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....</u>	<u>30</u>
<u>Allegati.....</u>	<u>31</u>
<u>ALLEGATO A.....</u>	<u>31</u>
<u>ALLEGATO B.....</u>	<u>32</u>

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, disciplina la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel territorio del Comune di Cassano Magnago, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti, in attuazione dell'art.1 commi dal 641 al 668, commi dal 682 al 683, commi 686, 688, e dal 689 al 691 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi. La Tari, di cui al presente Regolamento ha, dal 1/1/2024 natura tributaria.
2. La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e decreti attuativi e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con deliberazione 443/2019/R/RIF e alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
4. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Cassano Magnago, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, come disciplinata dal presente regolamento;
5. La TARI è applicata agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune, considerando, ai fini della prevalenza l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tariffa.
6. Il termine "tariffa" utilizzato all'interno del presente regolamento è da intendersi come componente della TARI di cui al comma 1.

## **Art. 1bis - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, istituita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

## **Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento e da quanto previsto dal D.Lgs. 116/2020.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, di seguito denominati anche rifiuti urbani non domestici;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6;
  - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

e) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

f) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

g) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

h) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

i) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

j) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

k) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

l) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

m) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- n) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- r) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della stessa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- w) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- x) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- y) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- z) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
  - e) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

### **Art. 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica (contenitore del volume di 40 litri convenzionali).

2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate dal vigente regolamento della raccolta, carta dei servizi.,
3. Il Comune può individuare ulteriori contenitori volti al miglioramento del servizio, che saranno forniti alle utenze domestiche che ne faranno richiesta al prezzo di acquisto indicato dal Comune in accordo con il gestore del servizio raccolta.

#### **Art. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi uso titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e urbani non domestici.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e comunque tutte quelle accatastate o accatastabili;
  - b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tariffa:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree scoperte destinate a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti; restano soggette a imposizione le superfici scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l'erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici che presentino un minimo di consumo) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e urbani non domestici o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano di per sé esonero o riduzione della tariffa.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

## **Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali, con obbligo di denuncia e pagamento ricadenti sull'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti relativi ai locali e alle aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

## **Art. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione inutilizzate e prive di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (o con utenze attive ma senza consumi); la presente condizione si applica in particolare per le persone ricoverate presso case di cura e /o riposo, comunità di recupero;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la rilevanza delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) i sottotetti e i solai non accessibili con scale a rampe fisse, cantine con superfici a mq.3;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione a condizione che le stesse non siano occupate;
  - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
2. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi limitatamente alla parte di superficie destinata all'area lavaggio, la superficie circostante è invece assoggettata.

3. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle spese di verifica.

### **Art. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e urbani non domestici per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 4 del precedente articolo 7.

### **Art. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie rilevante delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali (rifiuti urbani non domestici), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4. Restano invece di regola soggetti a tariffa le superfici degli insediamenti produttivi adibiti a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi, magazzini e depositi.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici delle imprese agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; restano imponibili le superfici adibite alla lavorazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli o alle attività agrituristiche;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  - d) relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e urbani non domestici o di sostanze comunque non conferibili al pubblico

servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie rilevante è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, comprese le superfici scoperte operative, una percentuale di abbattimento pari al 20% della superficie totale.

A tal fine, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

e) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
4. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). In caso di mancata presentazione, nei termini, della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

#### **Art. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici rilevanti.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 11 – COSTO DI GESTIONE**

1. La tariffa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani quantificati con le modalità indicate dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
2. I costi del servizio sono definiti sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore del servizio approvati dal Comune secondo la normativa vigente e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della sola tariffa sui rifiuti;
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici rilevanti, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TARI è determinata in base a tariffa commisurata ad anno solare (base giorno).
2. La tariffa è determinata, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle deliberazioni ARERA, sulla base del Piano Economico Finanziario, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente salva diversa normativa sovracomunale.
4. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

### **Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie, in particolare per la parte fissa sulla base dei coefficienti di produttività Ka e/o Kc di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mentre per la parte variabile anche in base al peso/volume di rifiuto indifferenziato conferito (TARI TRIBUTATO trinomia).
4. Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, specificandolo:
  - a) per unità di peso, dato dal rapporto tra il complesso dei costi variabili rispetto alla produzione globale di rifiuto secco indifferenziato;
  - b) per bidoncini conferiti, ragguagliato al peso medio dei contenitori conferiti e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
5. Gli indici Ka e Kc indicati al comma 3 possono essere rideterminati in sede di Piano Tariffario sulla scorta di analisi dei rifiuti indifferenziati conferiti tenuto anche conto degli indici applicati nell'anno precedente.

#### **Art. 14 - LIVELLO MINIMO DI CONFERIMENTO/RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI**

1. La quota variabile della tariffa è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 13, comma 5.
2. In sede di determinazione del Piano Tariffario possono essere determinati conferimenti minimi obbligatori.
3. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa, attribuibile ai conferimenti, è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999 e di quelli all'art.13.

#### **Art. 15 - PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, rispetto al termine di 60 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini di cui al comma precedente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 13, comma 5.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, studio o attività lavorativa per cui il componente di fatto dimori in altro Comune e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata; il rimborso della parte variabile spetta a consuntivo e va dimostrata.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche se occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti, se non dichiarato, è presunto pari ad una unità ogni 30 mq di superficie rilevante, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando la possibilità di comprovare il dato superiore sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, utilizzate da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche associate ad un occupante. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Non si applica la tariffa variabile.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante nella banca dati TARI alla data di emissione della bolletta di addebito, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 13, comma 5.
3. Ai fini di cui al comma 2, il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. Per monitorare la produzione di rifiuti di cui all'allegato A è facoltà del gestore del servizio introdurre sistemi di quantificazione dei rifiuti prodotti e, quindi, addebitare il costo degli stessi secondo quanto indicato nei piani tariffari approvati. Qualora nel piano non sia indicato il costo del servizio e/o trattamento rifiuto si applicherà il costo rilevato dal gestore in fase di appalto previa comunicazione all'utenza.

#### **Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione rilevante, ossia con una superficie maggiore del 50% del complesso.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita dal Miur ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 21 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il gestore del servizio di igiene ambientale. I costi, dunque, sono esclusi dall' MTR non rientrando nel perimetro TARI.

### **Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI PEREQUATIVE**

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa sui rifiuti.
3. Il gestore del servizio provvede al riversamento del tributo alla Provincia, sulla base di intese con la Provincia stessa.
4. il gestore del servizio provvede al riversamento delle componenti perequative (ARERA delibera 368/2023) UR1 e UR2 agli enti competenti.

### **Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle seguenti utenze domestiche:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
  - c) fabbricati rurali a uso abitativo: riduzione del 30%;
  - d) Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti, è dovuta in misura ridotta di due terzi"
2. Bonus sociale per disagio economico: l'art. 57 bis del DL 124/2019 poi Legge 157/2019 prevede condizioni tariffarie agevolate agli utenti che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, attraverso l'istituzione di un bonus sociale. Per le modalità attuative si rimanda ai provvedimenti dell'ARERA (adottati/adottandi) e qualora non disponibili a quelli in materia di Energia e saranno recepiti in fase di determinazione tariffaria.

### **Art. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie rilevante non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 27 - RIDUZIONE PER IL RECUPERO IN MODO AUTONOMO DEI RIFIUTI**

1. Alle utenze non domestiche è riconosciuta una riduzione a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani non domestici che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è determinato in fase di approvazione delle tariffe in euro/kg di rifiuto urbano conferibile nel normale ciclo di raccolta e non potrà eccedere il 10% della parte variabile della tariffa.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte per tutti gli aventi diritto.
6. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
7. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di imposizione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
8. Per le utenze non domestiche di cui al comma 7 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riammettere l'utenza non domestica, anche prima della scadenza.

9. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 7 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al concessionario utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
10. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
11. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
12. Il Concessionario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 10, procederà al distacco dal servizio pubblico.
13. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al concessionario, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
14. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione da parte della utenza di una comunicazione annuale, entro il 20 febbraio di ciascun anno. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al concessionario – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
15. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Concessionario provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla imposizione.

### **Art. 27bis - COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. La riduzione di cui al presente articolo, compete a richiesta dell'interessato, compilando il modulo presente sul sito del Comune e del Gestore, e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, salvo che non sia domandata

contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

2. Nell'istanza l'utente dovrà attestare che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune e al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, l'utente autorizza il Comune e/o il Gestore a provvedere alle verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
4. La quantificazione della riduzione è determinata in fase di approvazione del Piano Tariffario.

### **Art. 27ter - AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART.1 COMMI 652 E 659 I.147/13)**

1. E' riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte- un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è determinato in fase di determinazione delle tariffe in euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
  - a. disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 300mq;
  - b. presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare della tariffa variabile. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta dell'anno di cessione dei prodotti e in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

### **Art. 28 – AGEVOLAZIONI**

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
  - a) i locali adibiti esclusivamente al culto e delle attività anche educative connesse;
  - b) gli stabili adibiti ad uffici comunali;
  - c) le aree adibite a servizi militari comprese le aree destinate ad abitazioni.
2. La tariffa è diminuita, nella parte fissa e in quella variabile:

- a) del 70% per le scuole materne ed asili nidi convenzionati con il Comune;
  - b) del 50% per gli immobili occupati da associazioni sportive, culturali, politiche e sindacali, da associazioni di volontariato con scopi sociali e/o umanitari.
3. La tariffa è diminuita per le utenze domestiche con bambini fino ai due anni e sei mesi di età e soggetti con particolari patologie per cui la produzione di rifiuto diviene rilevante, del numero di prese nel limite previsto dai documenti collegati agli atti di determinazione della tariffa.
  4. Il minor introito derivante da tali agevolazioni deve essere integralmente coperto da un contributo a carico del Comune, evidenziato nel Piano Economico Finanziario.
  5. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.

### **Art. 29 - APPLICABILITÀ E CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni previste negli artt. 24, 25 e 26 e le agevolazioni di cui all'articolo 28 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

### **Art. 30 - AMBITO DI APPLICAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Si applica una tariffa corrispettiva, per il conferimento dei rifiuti con metodologie personalizzate (esempio raccolta del verde), secondo le indicazioni indicate negli atti di affido del servizio di raccolta. I relativi costi/ricavi sono di competenza del gestore del servizio di raccolta e NON rientrano nel PEF.

### **Art. 31 – TARIFFA SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Le tariffe di conferimento dei rifiuti di cui al precedente articolo sono stabilite in fase di affido del servizio raccolta e NON rientrano nel Piano Economico Finanziario trattandosi di rapporto diretto tra utente e gestore del servizio raccolta.

### **Art. 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti tenuti a pagare il corrispettivo sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro i sessanta giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo precedente devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi, come previsti da ARERA:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito di posta elettronica e postale del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale di tutti i soggetti occupanti a vario titolo;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. La PEC, il recapito di posta elettronica e postale del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso (Categoria) dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo pec o posta elettronica, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
3. Il modello di dichiarazione predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. L'Ente gestore può fornire le informazioni di cui al periodo precedente, attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
8. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo, entro 90 giorni solari, di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
9. Gli uffici comunali in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui ai commi precedenti, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui ai commi precedenti, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
10. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, l'Ente gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. L'Ente gestore comunica, di norma con il primo avviso di pagamento TARI, al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. In alternativa: La comunicazione potrà avvenire direttamente allo sportello o tramite posta elettronica e di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

#### **Art. 34 – CONTROLLI**

1. Il gestore del servizio controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto denunciato e attiva verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine il gestore del servizio può:
  - a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni auto-certificative sostitutive dei documenti richiesti;
  - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
  - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
  - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
  - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato dell'Ente gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari all'80% della superficie catastale.

5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato, anche avvalendosi della prima bolletta, agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

### **Art. 35 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI**

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione, il Gestore indica all'interessato, con avviso inviato tramite PEC o per raccomandata A.R. ed entro il termine prescrizionale previsto per le norme tributaria di settore le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per TARI, tributo provinciale e componente perequative interessi di mora e spese, sanzioni con l'invito a versare il dovuto secondo le norme tributarie di settore
2. Il gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

### **Art. 36 – RISCOSSIONE**

1. La TARI è riscossa in via ordinaria tramite AVVISI BONARI (bollettini) inviati anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo dovuto per tributo e tributo provinciale e contributo perequativo in tre rate, di cui due in acconto scadenti nel mese di giugno e ottobre e la terza a saldo con scadenza nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'addebito del tributo può avvenire anche con più bollette. Quanto sopra può essere derogato in fase di determinazione delle tariffe.
2. La bolletta deve essere emessa almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione delle bollette, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio delle predette bollette tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno dell'importo dovuto, potranno essere conteggiate nella bolletta relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Nel caso di conguaglio in corso d'anno l'ente gestore può concordare con l'utente un periodo più breve.
5. Le emissioni in corso d'anno seguono la rateizzazione come sopra indicata.
6. La tari è versata direttamente all'Ente gestore (Comune di Cassano Magnago) secondo le modalità dallo stesso individuate. Il versamento può essere effettuato:
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
  - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
7. Su richiesta del contribuente l'Ente gestore concedere una rateizzazione sino a dodici rate mensili per gli avvisi di pagamento alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- b) l'importo di ogni singola rata non può essere, di norma, inferiore a 20 euro. L'Ente gestore potrà valutare in via eccezionale casi particolari;
- c) la scadenza delle rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- e) in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Si riserva di concedere la rateizzazione sussistendo circostanze particolare. In ogni caso sarà concessa:

- ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE che potrà essere determinato in fase di approvazione del Piano Tariffario;
  - ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
8. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme previste per il settore tributario.

### **Art. 37 - RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI - RIMBORSI**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 33, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 36.
2. Il Comune/Ente gestore predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile dal sito web comunale e del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito di posta elettronica o postale al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - l'indirizzo di posta elettronica o PEC e/o il recapito postale;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune/Ente Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 l'Ente gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta l'Ente gestore indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che intende porre in essere;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
  - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al Regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
7. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.

### **Art. 38 – INTERESSI**

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 39 - SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'Art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modifiche e integrazioni. Per la predetta sanzione

non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta agli eventuali quesiti di cui all'art. 34, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della fattura, se dovuto, della sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare della fattura deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **Art. 40 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e smi è abrogato l'art. 14 (Tares) del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in L. 214/2011, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia tributaria ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### **Art. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune gestisce le attività di accertamento per omessa/incompleta/infedele/tardiva denuncia procedendo al recupero delle somme non versate oltre interessi e sanzioni anche nel caso di Tariffa (TIA1, TIA2) e della Tares – TARI, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Sono a carico di Sieco srl (gestore al 31/12/2023) le attività di gestione del corrispettivo tari e suo recupero per i documenti emessi nel periodo di affidamento ivi compresi eventuali rimborsi.

Le dichiarazioni già presentate anche a gestore diverso o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti, al fine dell'applicazione del tributo, sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR – Regolamento Generale Protezione dei Dati) e s.m.i.

### **Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile del Tributo
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## Allegati

### ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI

Allegato L-*quater* Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*), punto 2) Dlgs 152/2006

Frazione	Descrizione	CER/EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse si cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

## ALLEGATO B

### AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

#### Categorie di utenze non domestiche IN VIGORE DAL 1/1/2021

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi, motel e agriturismo con ristorante, bed and breakfast
8	Alberghi, motel e agriturismo senza ristorante, affittacamere, residence
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali (3)
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (2)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	<del>Attività industriali con capannoni di produzione (1)</del>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.01	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
22.02	Locali da gioco (slot machine e simili)
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, latteria yogurteria, enoteca
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29.29	Sub cat (ex 29) Banchi di mercato generi alimentari (2)
29.31	Sub cat (ex 31) Banchi di mercato di ortofrutta e pescheria (2)
30.	Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

- (1) eliminato: vedi Allegato L-quinquies art 183 c.1 let b-ter, punto 2) D.Lgs 152/2006 come modificato da Dlgs116/2020.Si intendono per attività industriali le attività riconducibili alla sezione C del codice ATECO
- (2) Dal 2021 opera il canone unico (art. 1 co. 838 L. 160/2019)
- (3) in applicazione Art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019. Le modifiche di categoria operano su istanza dell'utente. In via indicativa si considerano studi professionali le attività riconducibili alla sezione M del codice ATECO.